

ALLEGATO A

PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI LOMAGNA (LC), UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, AL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO, ALL'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA E ALLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, DELLA L.R. N. 12/2005

DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 10 DEL 24/04/2024

RIFERIMENTI PROCEDURALI

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con DCR n. 951 del 19/01/2010 e integrato ai sensi della l.r. 31/2014 con DCR n. 411 del 19/12/2018¹ (BURL n. 11 del 13/03/2019 serie avvisi e concorsi) - all'interno del Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato dal Comune di Lomagna (LC) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della l.r. 12/2005, all'accertamento dell'idoneità dello strumento adottato a concorrere al conseguimento degli obiettivi assunti nel Piano Regionale e, in particolare, alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale "*Aree di laminazione sul torrente Molgoretta e sul torrente Molgora*" (PTR cap.3.2 del Documento di piano) che comporta l'obbligo dell'invio in Regione del Piano comunale per la verifica di compatibilità².

In considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario di competenza regionale sopracitato, nell'attività di verifica - in capo alla Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - è stata coinvolta la U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali.

La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata, come previsto dall'art.13, comma 5 della L.R. 12/05, con riferimento alla compatibilità del Documento di Piano (DdP). Tuttavia, nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi allo strumento nella sua interezza, ricomprendendo anche le modifiche apportate al Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS), i quali concorro, per quanto di competenza, a tradurre le strategie contenute nel Documento di Piano in azioni e norme attuative.

Pertanto, gli eventuali riferimenti al PdR e al PdS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi finalizzati ad una maggiore comprensione di tematiche che – poste in sede di DdP – trovano piena attuazione solo nella lettura trasversale del PGT, anche in considerazione degli elementi di dettaglio gestionale disciplinati all'esterno del DdP.

Gli esiti del procedimento istruttorio regionale sono stati oggetto di incontro preliminare con i referenti dell'Amministrazione comunale tenutosi in videoconferenza il giorno 10/09/2024³. È stato pertanto garantito il confronto con il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005.

PREMESSA

Il PGT vigente del Comune di Lomagna è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 17/12/2008, pubblicata sul BURL – serie Avvisi e Concorsi - n.13 del 01/04/2009 ed è stato aggiornato a seguito di variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2012, pubblicata sul BURL n. 33 del 16/08/2012 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/11/2017, pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 11/04/2018.

Secondo quanto riferito dai referenti comunali, la validità del Documento di Piano sarebbe stata prorogata con Delibera Consiliare ai sensi dell'art. 5 comma 5, della L.R. n. 31/2014.

¹ PTR: ultimo aggiornamento approvato con D.c.r. n. XII/42 del 20/6/23 pubblicata sul BURL SO n.26 del 1/7/23.

² cfr. Strumenti Operativi del PTR - *Tabella "Elenco Comuni tenuti all'invio del PGT (o sua variante) in Regione (l.r. 12/2005 art. 13 comma 8)"*.

³ All'incontro erano presenti in rappresentanza del Comune di Lomagna: Arch. Carmelo Martuffo (referente ufficio tecnico del comune), il geologo Renato Caldarelli (referente per la componente geologica del PGT).

La Variante proposta si configura come una revisione generale del Documento di Piano, del Piano dei servizi e del Piano delle Regole, associando all'obiettivo di adeguare il Piano comunale al PTCP della provincia di Lecco⁴ e al PTR in materia di contenimento del consumo di suolo, la necessità di procedere con il consolidamento e completamento del tessuto esistente senza prevedere ulteriori ampliamenti. Vengono proposte, inoltre, delle procedure semplificate nell'ambito del Piano delle Regole.

Si riscontra, pertanto, una sostanziale conferma degli assetti pianificatori esistenti; tuttavia, si rilevano le seguenti modifiche puntuali:

- Viene riconfermato l'Ambito di Trasformazione AT1 già previsto nel PGT vigente, posto nell'estremo sud con destinazione a servizi, per cui si prevede una ripermimetrazione della superficie in riduzione;
- Vengono introdotti 3 nuovi PA:
 - PA01 – via Marconi 1: finalizzato alla rigenerazione di un'area industriale sottoutilizzata, con possibilità di trasformazione da destinazione produttiva a destinazione residenziale;
 - PA02 – via Marconi 2: si conferma la destinazione produttiva esistente e si prevede la realizzazione di un parcheggio;
 - PA03 – via Marconi 3: l'obiettivo è concedere più SC all'attività in essere e arretrare la recinzione sul lato ovest di 5 m per realizzare un parcheggio;
- Viene prevista una modifica della destinazione d'uso del PA 4 (EX RDB), per cui è già in essere una convenzione, ampliando le possibili destinazioni d'uso (da produttivo a ricettivo, terziario-direzionale, sanitario, istruzione e residenze annesse).

Con riferimento ai contenuti della Delibera di adozione in oggetto e col fine di massimizzare la chiarezza e la trasparenza degli atti in materia di pianificazione, si invita l'Amministrazione Comunale a esplicitare in modo univoco, oltre che negli allegati tecnici, anche nella delibera di approvazione del PGT, che lo strumento urbanistico in questione si sostanzia in un nuovo documento di piano, con variante al PdS e al PdR, in adeguamento al PTCP della provincia di Lecco e al PTR, ai sensi della L.R. 31/14.

Contestualmente all'adozione dello strumento urbanistico in oggetto sono poi stati adottati l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, per l'adeguamento alle previsioni del PGRA del bacino del fiume Po, di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 - n. X/6738, e lo studio comunale di gestione del rischio idraulico ai sensi dell'art. 14 R.R. 7/2017 e s.m.i..

Si evidenzia che, dagli atti depositati, non è chiaro se tra gli obiettivi della Variante, vi è anche l'aggiornamento del regolamento edilizio tipo, ai sensi della DGR n. XI/695 del 24/10/2018, pubblicata sul BURL n.44, S.O. del 31 ottobre 2018.

Verificato, infatti, che la proposta di variante si configura come adeguamento alla L.R. 31/2014, si ricorda che il Comune deve contestualmente adeguare il proprio Regolamento Edilizio tipo alle indicazioni della suddetta DGR, con la quale Regione Lombardia ha recepito lo schema tipo del Regolamento edilizio e le definizioni tecniche uniformi e ha effettuato la ricognizione delle disposizioni normative in materia edilizia.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COERENZA DEL PGT CON GLI ORIENTAMENTI DEL PTR

In relazione al quadro programmatico sovralocale, il Piano di Governo del Territorio del Comune di Lomagna assume a riferimento il Piano Territoriale Regionale e il PTCP della Provincia di Lecco adeguato al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014, i cui contenuti, comprensivi di obiettivi, indirizzi e prescrizioni vengono riportati all'interno del documento "Quadro conoscitivo e ricognitivo" del Documento di Piano.

Si rileva, tuttavia, che nel paragrafo relativo al PTR (*4.2 Il Piano Territoriale Regionale*), all'interno del documento suddetto, vengono riportati per esteso tutti i Sistemi Territoriali in cui ricade geograficamente il comune (Sistema Territoriale Metropolitan del settore ovest, del sistema Pedemontano, dei laghi e della pianura irrigua), senza assumere nel dettaglio gli obiettivi di uno o più Sistemi Territoriali in cui il comune dovrebbe riconoscersi. Di

⁴ La provincia di Lecco ha disposto l'adeguamento del PTCP al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 con DCP n. 35 del 20/06/2022.

conseguenza, manca una vera e propria verifica di compatibilità tra gli obiettivi del PTR e gli obiettivi del PGT, né tanto meno viene esplicitata la coerenza tra le azioni di piano e gli obiettivi assunti.

Premesso che la verifica di coerenza con gli obiettivi individuati dal PTR per il Sistema Territoriale di riferimento è strumento assai efficace per cogliere le trasformazioni territoriali, le politiche e le misure definite per implementare sia gli obiettivi comunali che quelli sovralocali, si invita il Comune, in sede di approvazione del Piano, a individuare uno o più Sistemi Territoriali in cui riconoscersi e ad effettuare l'analisi di coerenza con precisi richiami non solo agli obiettivi ma anche e soprattutto, alle azioni riscontrabili nei tre documenti del Piano da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi, così da cogliere pienamente le relazioni fra i quadri strategici dei diversi livelli pianificatori, oltre che gli eventuali disallineamenti; il tutto come meglio proposto nelle “Modalità per la pianificazione locale – Aggiornamento 2023 dei criteri attuativi della l.r. 12/2005” approvate con DGR n. 1504 del 04/12/2023 (BURL n. 50 S.O. del 13/12/2023).

Rammentato poi che in base all'art. 20 della l.r. 12/2005, “il PTR costituisce quadro di riferimento per la verifica di compatibilità degli atti di governo del territorio”, e che quindi ogni atto di pianificazione in Lombardia “deve complessivamente fare propri e mirare al conseguimento degli obiettivi del PTR”, si riscontra, a seguito dell'istruttoria regionale e per quanto di competenza della U.O. Urbanistica e VAS, che l'insieme delle azioni previste dallo strumento adottato risultano, nonostante alcune carenze evidenziate nel parere, sostanzialmente coerenti con gli obiettivi assunti dal Piano Regionale.

Si coglie l'occasione per segnalare che l'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con D.C.R. n. 42 del 20 giugno 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 26 del 1° luglio 2023. Pertanto, si segnala la necessità di correggere il dato relativo all'ultimo aggiornamento del PTR riportato nel paragrafo di cui sopra.

Rispetto agli **obiettivi quantitativi** di sviluppo complessivo del PGT, considerato che dal quadro conoscitivo non emergono particolari fabbisogni abitativi da soddisfare, né tanto meno una crescita demografica significativa, si ritiene coerente la scelta di non prevedere nuove aree di espansione a destinazione residenziale, ma di procedere con il completamento di alcune aree in continuità o all'interno del TUC esistente, prevalentemente derivanti dalle previsioni del PGT vigente, per un totale stimato in 20.000 mq, pari a 400 abitanti teorici.

In merito all'unico ambito di trasformazione, l'AT1, già presente nel PGT vigente e riconfermato con la variante, seppur ridotto, si sottolinea che la relativa scheda, allegata alla relazione al Documento di Piano, non sembra rispondere, in termini di contenuti, a quanto stabilito dall'Art. 8, comma 2, lettera e) della L.R. 12/2005, in cui è previsto che “il documento di piano individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva”.

Data la particolare collocazione dell'area, localizzata all'interno di un elemento di primo livello della RER e confinante a nord con una zona boscata, si ritiene necessario, già in sede di approvazione, procedere al completamento delle informazioni mancanti, indicando, in particolare, gli indici urbanistico-edilizi di massima e definendo uno schema distributivo dell'edificato all'interno dell'ambito, che tenga conto del corridoio ecologico individuato e delle eventuali misure di mitigazione.

Con riferimento alla **rigenerazione urbana** più “diffusa”, ed in particolare a quelle azioni che favorirebbero la rigenerazione del sistema insediativo e del tessuto urbanizzato esistente, non è chiaro quale sia l'approccio comunale rispetto alle misure introdotte con la L.R. 18/19. Si ricorda infatti che, modificando la legge 12/05, la legge 18/19 ha stabilito alcune misure volte a favorire il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente (anche al di fuori degli specifici ambiti di rigenerazione) immediatamente efficaci, mentre altre possono essere modulate dai comuni secondo modalità definite con apposite dGR; si vedano a tal proposito i criteri attuativi approvati con dGR 3508 (*Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT – art.11, comma 5, della LR 12/05*) e dGR 3509 (*Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione – art. 43 comma 2 quinquies della LR 12/05*) del 5 agosto 2020.

Sempre in merito al tema della rigenerazione urbana, nella relazione del Documento di piano, al paragrafo "Abitare Lomagna: obiettivi operativi", si legge un'erronea interpretazione dell'art. 40 bis della L.R. 12/2005, in quanto gli edifici dismessi con criticità possono usufruire di incentivi di legge soltanto nei casi in cui il comune abbia adottato la delibera prevista dall'art. 40 bis oppure nel caso in cui venga fatta una perizia giurata asseverata relativa all'immobile oggetto di intervento ai sensi del medesimo articolo.

Dato atto che la variante proposta si fonda sulla riduzione del consumo di suolo, prevedendo principalmente il completamento e la rigenerazione del tessuto urbanistico esistente, si ritiene che il tema della rigenerazione urbana possa essere maggiormente approfondito, in coerenza e sulla base delle disposizioni introdotte dalla L.R. 18/19, in sede di approvazione definitiva della variante in questione o almeno in occasione di eventuali prossime varianti al PGT.

In tema di **consumo di suolo** si prende atto di quanto dichiarato negli elaborati adottati in merito al conseguimento della prescritta soglia di riduzione⁵, raggiunta mediante la riconduzione a suolo agricolo della superficie sottratta all'ambito di trasformazione AT1 destinato a servizi, ridotto nella misura del 72,46% rispetto alla perimetrazione del PGT vigente. Si rimanda comunque al parere di compatibilità espresso dalla Provincia di Lecco ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. n.31/14, per le specifiche valutazioni sul calcolo della soglia comunale di riduzione e il corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione PTR/31.

Si evidenzia, inoltre, che, come previsto dalla L.12/2005, art 10, comma1, e-bis, la carta del consumo di suolo deve trovare collocazione all'interno del piano delle regole. La tavola, invece, attualmente fa parte degli elaborati del documento di piano.

Con riferimento alla **Rete Ecologica**, identificata dal PTR quale infrastruttura strategica per il conseguimento degli obiettivi di piano⁶, si rileva che la Variante recepisce nel Piano dei Servizi le reti sovraordinate e individua come elementi propri della rete ecologica comunale (REC) i corridoi della REC e i corridoi verdi urbani esistenti e di progetto, consistenti in filari di alberi singoli o doppi, oltretutto i servizi esistenti (Parchi ed altre aree verdi). Tuttavia, non è chiaro come i due corridoi ecologici individuati, il primo indicato nella porzione a nord dell'edificato e riguardante in parte l'area adiacente al cimitero, il secondo nella porzione a sud dell'edificato in prossimità dell'Ambito AT 1, vengano poi di fatto realizzati, in quanto nelle norme tecniche del Piano dei Servizi non sono presenti indicazioni operative per la realizzazione e messa a punto dei corridoi e in generale della REC. Tra l'altro il secondo corridoio interessa un'area indicata come tessuto urbanizzato nella carta del consumo del suolo.

Si sottolinea, a tal proposito, che nelle NTA del Piano dei Servizi, all'Art. 8 - *Interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità*, si fa riferimento ad alcune opere previste per i "varchi da deframmentare" e per le "zone soggette a riqualificazione" e si rimanda alle indicazioni presenti nelle Tavole. Tuttavia, tali informazioni non sono presenti in alcun elaborato grafico. Si chiede pertanto, qualora si trattasse di un refuso, di rendere coerente il testo rispetto alle indicazioni cartografiche.

A titolo collaborativo, si richiamano alcuni suggerimenti contenuti della Scheda n. 71 – Brianza Orientale del Documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali, in cui ricade il Comune di Lomagna, e le misure previste per le aree soggette a forte pressione antropica, in cui si suggerisce, per le superfici urbanizzate, di favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana.

Si riportano, infine, alcune indicazioni fornite dalla DGR IX/999 del 15/12/2010, al paragrafo "4.5 Realizzazione della Rete Ecologica Regionale, della Rete verde regionale e tutela della biodiversità", relative ai contesti urbanizzati, per cui la pianificazione locale dovrebbe considerare come prioritari gli orientamenti volti a:

- prevedere l'impianto di alberi e siepi lungo le strade e/o in corrispondenza di piste ciclabili, con particolare attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere l'ombreggiamento estivo e l'irraggiamento invernale;

⁵ Il comune di Lomagna deve prevedere la riduzione del consumo di suolo rispetto agli AT vigenti al 3 dicembre 2014 e non attuati, come previsto dal PTCP della Provincia di Lecco, nella misura del 23% per la residenza e del 20% per altre destinazioni.

⁶ rif. PTR - Documento di Piano § 1.5.6 "Infrastrutture prioritarie per la Lombardia" Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7,10, 14,17,19).

- prevedere che le aree di compensazione degli impatti siano realizzate prioritariamente in funzione del completamento del progetto della rete ecologica;
- incentivare nelle nuove trasformazioni la presenza di quote significative di vegetazione, adottando soluzioni quali per esempio: tetti verdi, dotazione arborea/arbustiva in rapporto alle volumetrie insediate, recinzioni verdi o semipermeabili, superfici permeabili in profondità;
- interconnettere le aree libere, anche residuali, sia private che pubbliche, all'interno del territorio urbanizzato in modo da valorizzare il sistema verde anche in ambito urbano;
- individuare i corridoi ecologici e un sistema organico del verde (pubblico e privato) di connessione tra il territorio rurale ed edificato, verificando i rapporti di frangia e disincentivando la frammentazione del territorio urbanizzato;
- mantenere la vegetazione esistente in occasione del recupero di aree dismesse e/o abbandonate.

Parere espresso dalla U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali in merito alla previsione costituente obiettivo prioritario del PTR ai sensi dell'art. 20 cc. 4 e 5, l.r. 12/2005 (nota prot. n. Z1.2024.0033333 del 13/09/2024)

Verifica relativa alla coerenza tra contenuti della variante e il progetto di realizzazione dell'infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo (artt. 20 e 22 della l.r.12/2005)

Il territorio comunale di Lomagna (LC) è interessato dalla previsione di realizzazione di una area di laminazione delle piene del torrente Molgora, inserite nel Piano Territoriale Regionale (PTR) come infrastrutture prioritarie per la difesa del suolo. Lo studio che ha previsto la realizzazione di tali aree di laminazione, indicato quale studio di riferimento nel PTR, è l'“Aggiornamento dello studio di fattibilità dell'Autorità di bacino del fiume Po sul bacino del torrente Molgora trasmesso all'autorità di bacino con nota n Z1.2019.0034917 del 14/08/2019”, redatto a cura del Consorzio Est Ticino Villorosi.

L'area di laminazione sopraindicata non è rappresentata compiutamente nella documentazione di variante, se non come “area indicativa” nella tavola di azionamento del Piano delle Regole (Tav. PdR01) e negli elaborati dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico; si precisa inoltre che al momento, pur non essendo associato un vincolo conformativo sul territorio all'interno del PTR per tale previsione, vige comunque su di essa il vincolo apposto dal “Progetto di aggiornamento del Piano Stralcio del PAI - Po e delle mappe delle aree allagabili del PGRA, relativo al torrente Molgora e al sistema idrografico delle Trobbie” adottato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po con decreto n. 54 del 17.07.2023 e approvato con decreto n. 58 del 26.08.2024.

Si invita:

- a recepire tale previsione nello strumento urbanistico;
- ad individuare per le aree interessate una destinazione d'uso coerente con la realizzazione dell'opera prevista e una normativa specifica di uso del suolo al loro interno;
- a recepire nello studio geologico a supporto del PGT l'area in oggetto, con l'inserimento in classe adeguata di fattibilità;
- a rappresentare le aree di laminazione anche nella Carta dei Vincoli (Tav. 2).

Verifica relativa alla completezza della componente geologica, idrogeologica, idraulica e sismica del PGT ai fini della prevenzione dei rischi nella pianificazione territoriale (artt. 8 comma 1 lettera b, 10 comma 1 lettera d, 13 comma 11 lettera b e 57 della l.r. 12/2005 e relativi criteri attuativi)

La variante generale al PGT del Comune di Lomagna include un aggiornamento parziale, datato dicembre 2023, della componente geologica previgente, risalente all'anno 1998, aggiornata nel 2008 ai sensi della D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 in attuazione della l.r. 12/2005 e successivamente nel 2017 ai fini del recepimento dello studio del reticolo minore.

L'aggiornamento presente contiene il recepimento della delimitazione delle fasce fluviali PAI del Torrente Molgora e delle aree allagabili del PGRA rispettivamente introdotte e aggiornate attraverso il suddetto “Progetto di aggiornamento al Piano Stralcio del PAI Po e delle mappe delle aree allagabili del PGRA” (delibera SG n. 54/2023),

nonché l'aggiornamento dell'analisi della pericolosità sismica locale, resosi necessario a seguito della modifica della classificazione sismica del territorio comunale (da zona 4 a zona 3), avvenuta con la d.g.r. 2129/2014 e del reticolo idrico minore. Inoltre, esso contiene i seguenti nuovi elaborati:

- ✓ Relazione Geologica;
- ✓ Tav. 1 Carta della pericolosità sismica locale;
- ✓ Tav. 2 Carta dei vincoli;
- ✓ Tav. 3 Carta PAI-PGRA;
- ✓ Tav. 4 Carta di sintesi;
- ✓ Tav. 5 Carta della fattibilità e delle azioni di piano (non citata nella deliberazione di adozione).

Si evidenzia che la tav. 5 deve essere inclusa negli elaborati elencati nella Deliberazione di Consiglio comunale di approvazione della variante, unitamente ai documenti della previgente componente geologica, che vengono confermati nella variante medesima.

In merito alla documentazione costituente la componente geologica si specifica quanto segue:

Asseverazione – Allegato 1 alla d.g.r. 6314/2022

Nella documentazione prodotta è presente l'Asseverazione redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato 1 alla d.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6314, compilato dall'estensore della componente geologica e dal progettista dello strumento urbanistico ma privo delle firme. Si chiede di integrare l'Asseverazione.

Relazione Geologica

In merito a quanto riportato nella Premessa, si segnala che la componente geologica del PGT è stata aggiornata anche nel 2017, con il recepimento dello studio sul reticolo minore.

Come anticipato, il progetto di aggiornamento al PAI e PGRA è giunto ad approvazione. Si chiede pertanto di far riferimento al progetto approvato con decreto SG ADBPO n. 58 del 26/8/2024.

La relazione geologica non contiene il previsto paragrafo relativo alla ricerca storica, all'interno del quale vanno riportate le informazioni in merito agli eventuali eventi di dissesto che hanno interessato il territorio. Si chiede quindi di integrare la relazione.

Non è stata aggiornata la cartografia di analisi; a tale proposito che tale cartografia non è stata oggetto di aggiornamento nemmeno nel 2009 e nel 2017 e risale pertanto all'anno 1998. Si invita il Comune a procedere anche all'aggiornamento della cartografia di analisi alla prima occasione utile, allo scopo di disporre di uno strumento maggiormente efficace ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici nella fase di pianificazione. Si evidenzia che relativamente al territorio del Comune di Lomagna è disponibile la Nuova Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 (Foglio 097-Vimercate), la Carta geologica della Provincia di Lecco da essa derivata, la Carta geomorfologica applicata e altri dati di base utili per aggiornare la cartografia di analisi, disponibili sul Geoportale della Lombardia, come indicato nell'allegato 1 alla d.g.r. 2616/2011 che riporta i dati e gli studi che devono essere obbligatoriamente considerati nella stesura e nell'aggiornamento della componente geologica del PGT.

Ai capitoli 4 e 6 viene riportata una descrizione della fascia C posta a tergo di un limite B di progetto che non è corretta. Si invita a far riferimento alla definizione riportata all'art. 31, comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI. Non si tratta infatti di Aree a rischio idrogeologico molto elevato e non si applicano pertanto a tali aree le norme del Titolo IV delle N.d.A. del PAI. Si chiede di modificare la definizione, descrizione e le relative norme.

In merito a quanto riportato al paragrafo 4.2.1. si specifica che, a seguito dell'approvazione del progetto di aggiornamento al PAI e PGRA, all'interno della delimitazione delle fasce fluviali sono entrate in vigore le norme del Titolo II delle N.d.A. del PAI e sono cessate le norme sulle previgenti aree allagabili, come riportato all'art. 3 comma 2 del succitato Decreto n. 58 del 26/8/2024. Si invita pertanto ad aggiornare di conseguenza il paragrafo della Relazione, la carta PAI-PGRA e le norme geologiche di piano di conseguenza.

Al capitolo 5 si fa riferimento allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, come documento in "fase di elaborazione", con la precisazione che le ulteriori criticità derivanti dalla redazione dello stesso devono essere

recepite nella Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. Poiché il documento in questione risulta adottato con la presente variante, si chiede di riformulare tale dicitura e verificare il completo recepimento dello stesso nella Componente geologica adottata.

Cartografia

Nella “Carta PAI-PGRA” (allegato Tav. 3)

La carta PAI-PGRA riporta l'individuazione di aree di frana quiescente rappresentate con simbologia puntuale. Tale simbologia è da attribuire alle frane “non perimetrare”. Le frane in questione, invece, sono state delimitate e classificate come frane attive, quiescenti e stabilizzate sia nella carta di sintesi sia nella carta della pericolosità sismica locale. Si chiede pertanto di riportarle con simbologia areale anche nella carta PAI-PGRA, descrivendole quali proposte di aggiornamento all'Elaborato 2 del PAI utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2 alla d.g.r. 6314/2022, assente nella documentazione e che deve pertanto essere prodotto.

Nella legenda della carta sono rappresentate aree che nel campo carta non sono rappresentate (es. Aree Cn). Si chiede di eliminarle, lasciando solo quelle rappresentate.

Le delimitazioni previgenti di aree Ee PAI e P3/H PGRA che si sovrappongono alle aree allagabili rappresentate nelle mappe PGRA – ambito RP devono essere eliminate. Occorre conservare solo le porzioni poste a nord, nel settore settentrionale del tratto interessato dal progetto di aggiornamento al PAI e PGRA (far riferimento alla rappresentazione contenuta nelle tavole del progetto approvato).

Si chiede di rinominare l'“Area BPr a tergo della fascia B di progetto” in “Area allagabile a tergo del limite B di progetto” sia nella Carta PAI-PGRA sia nella Carta dei vincoli. Si rileva che non è stata rappresentata come tale l'area posta a ovest di Via del Mulino e a sud delle due aree rappresentate. Si chiede di rappresentarla.

La delimitazione delle aree allagabili differisce localmente dalla versione approvata con decreto SG ADBPO n. 58 del 26/8/2024. In particolare, vi sono degli ampliamenti locali rispetto alle medesime. Tale diversa delimitazione è illustrata al paragrafo 6.2. A tale proposito si evidenzia quanto segue:

- il Comune può procedere ad ampliare alla scala locale le aree allagabili, ma deve rendere ad esse coerente anche la delimitazione delle fasce fluviali che le includono.

In merito alla descrizione contenuta al paragrafo 6.2 (pag. 45 e seg.) si ribadisce che con l'approvazione del progetto di aggiornamento sono da applicare le norme delle fasce e non più quelle delle aree allagabili, da applicare *“nelle more del completamento delle specifiche varianti al PAI a scala d'asta”* come riportato a pag. 46.

Carta di sintesi (allegato Tav. 4)

Per mero errore materiale, la legenda della Carta di sintesi non riporta tutte le unità rappresentate nel campo carta (es. gt, ri), che in parte sono descritte nella relazione (gt), in parte no (ri). Si chiede di integrare la legenda.

Carta della fattibilità geologica (allegato Tav. 5)

Ai fini di migliorare la leggibilità della carta, si chiede di affiancare ai tasselli delle classi/sottoclassi rappresentati nella legenda, la relativa descrizione.

Nella carta della fattibilità, e relativa normativa, le aree di fascia C poste a tergo di un limite B di progetto non sono distinte dalle aree di fascia B. Si chiede di distinguerle e di applicare la norma corretta.

Nella componente geologica non trova descrizione né rappresentazione l'area di laminazione prevista nell'assetto di progetto definito con il progetto approvato con Decreto SG ADBPO 58/2024. Si chiede di descriverla facendo riferimento alla relazione del progetto e di rappresentarla nella carta di fattibilità geologica, attribuendogli la classe di fattibilità 4.

Valutazione e la zonazione della pericolosità del rischio idraulico del torrente Molgoretta, ai sensi dell'all. 4 della d.g.r. IX/2616/2011 e della d.g.r. X/6738/2017

La valutazione da svolgersi nei territori della fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la fascia C” ai sensi dell'art. 31, comma 5, delle NdA del PAI e nei centri edificati ricadenti entro i

territori classificati come Fascia A e B, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della NdA del PAI, dovrà essere effettuata alla prima occasione utile.

Verifica relativa alla completezza del recepimento degli esiti dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico nel PGT (art. 9, c. 8 bis e art. 58 bis, c. 3, lett. b) della l.r. 12/2005 e r.r. 7/2017)

Nello Studio di Gestione del Rischio idraulico, previsto per il Comune di Lomagna che ricade nelle aree a elevata (A) criticità idraulica, si fa riferimento alla delimitazione delle aree allagabili previgenti. Si invita ad adeguarlo alla nuova configurazione approvata.

Si ricorda inoltre che l'oggetto dello Studio di gestione del rischio idraulico è l'individuazione delle insufficienze e criticità della rete di drenaggio artificiale nonché degli interventi necessari alla risoluzione di tali problematiche, che seppur citati nella Relazione non trovano riscontro negli elaborati grafici. L'individuazione delle criticità idrauliche sul reticolo naturale, presente in questo studio, è invece oggetto di altri studi (componente geologica, pianificazione di bacino).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Comune di Lomagna, una volta recepite le prescrizioni formulate nel presente parere, nella componente geologica del PGT avrà operato in coerenza con i seguenti obiettivi tematici del PTR: Mitigare il rischio di esondazione (Obiettivo TM 1.3 – ob. PTR 8, 14, 17) e Difendere il suolo e tutelararlo dal rischio idrogeologico e sismico (Obiettivo TM 1.7 – ob. PTR 1, 8, 15), in quanto sviluppa la prevenzione attraverso la pianificazione urbanistica, secondo la l.r. 12/2005, attua alla scala locale il Piano di assetto idrogeologico (PAI) e il Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), individuando e delimitando le aree in dissesto idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio e attribuisce a tali aree una normativa d'uso che tiene conto del pericolo esistente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per quanto attiene alla corrispondenza delle specifiche azioni promosse dal Documento di piano del PGT rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR si rileva, con particolare riferimento all'obiettivo prioritario citato in premessa, una generale coerenza, tenuto conto tuttavia delle prescrizioni espresse relativamente al corretto recepimento dell'infrastruttura per la difesa del suolo costituente obiettivo prioritario ed in generale alla componente geologica.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della l.r. 12/2005 il Consiglio Comunale in sede di approvazione, deve provvedere all'adeguamento del Documento di piano adottato recependo le prescrizioni espresse nel parere e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel presente parere.

Milano, 17/09/2024

Il Dirigente

Stefano Buratti

Il funzionario

Sabrina Adelfio